



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2023, proposto da Ribaudò Annamaria e Episcopo Michelangelo, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Pirrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Università degli Studi di Palermo - Commissione Giudicatrice nominata per la procedura concorsuale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VIII ciclo, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Paola Di Gregoli e Ruggero Vincifori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Caterina Sanzone e Virginia Messina, non costituite in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- degli esiti delle prove preselettive, svoltesi il 07.07.2023 relative alla scuola secondaria di secondo grado, CICLO VIII, resi noti con pubblicazione in data

10.07.2023 relativi alla procedura concorsuale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado nella parte in cui ha individuato gli odierni ricorrenti come non ammessi a partecipare alle prove scritte;

- del provvedimento di esclusione dalle prove scritte relative alla procedura concorsuale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, in ragione della votazione riportata in esito alle prove preselettive svoltesi in data 07.07.2023, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti consentito in data 11.07.2023 nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui agli odierni ricorrenti è stato attribuito un punteggio inferiore a quello minimo necessario per il superamento della prova;
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito di seguito specificato del questionario somministrato in data 07.07.2023;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresa la graduatoria finale della selezione approvata con Decreto Rettoriale n. 6765/2023, pubblicato in data 02.10.2023, nella parte relativa alla scuola secondaria di secondo grado;

nonché per l'ammissione con riserva dei ricorrenti ad effettuare prove suppletive scritte e, in caso di superamento delle prime, anche orali e, in caso di complessivo superamento delle stesse, per l'ammissione con riserva nella graduatoria definitiva di merito e, in relazione alla posizione conseguita, per l'ammissione con riserva al

corso di formazione sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamati i condivisi principi giurisprudenziali per cui in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente ed incontrovertibilmente corretta, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione;

Ritenuto, in esito alla sommaria deliberazione propria della presente fase cautelare, che il ricorso appare provvisto di sufficiente *fumus* di fondatezza, atteso che il quesito su cui si sono appuntate le doglianze dei ricorrenti appare formulato in maniera ambigua e tale da non consentire l'univocità della risposta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158);

Considerato dunque che i ricorrenti non hanno potuto partecipare alle successive fasi del concorso per fatto imputabile all'Amministrazione, e che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile che gli stessi subirebbero nel non poter partecipare alla selezione;

Ritenuto inoltre che, nel bilanciamento degli opposti interessi, la fissazione di una sessione aggiuntiva per lo svolgimento della prova scritta ed, eventualmente, orale non pare possa ingenerare particolari disagi organizzativi all'Amministrazione resistente;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare e di disporre pertanto l'ammissione con riserva dei ricorrenti ad una prova suppletiva scritta ed, in caso di superamento di questa ultima, ad una prova suppletiva orale, da organizzarsi dall'Università di Palermo nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria della selezione per cui è causa approvata con Decreto del Rettore n. 6765 del 2 ottobre 2023, mediante notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;

Ritenuto inoltre:

- di dover autorizzare la chiesta notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- il testo integrale del ricorso introduttivo;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto poi che l'Università degli Studi di Palermo:

- dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte dei ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) del testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, infine, che ricorrano giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite e l'irripetibilità nei confronti di quelle non costituite, in ragione degli specifici profili della controversia (art. 57 c.p.a.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia dei gravati provvedimenti di esclusione.

Dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove suppletive scritte, ed eventualmente orali, da organizzarsi a cura della resistente Amministrazione con le modalità indicate in motivazione.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei sensi e con le modalità pure indicate in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 aprile 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti di quelle non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Referendario

L'ESTENSORE

Antonino Scianna

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Avv. Marcello Pirrotta, difensore e procuratore della Sig.ra Ribaudò Annamaria e del Sig. Episcopo Michelangelo, dichiara e attesta ad ogni effetto di legge che la presente copia informatica dell'Ordinanza del TAR Sicilia Sez. II n. 601/2023 del 08.11.2023, è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto n. R.G. 1485/2023